

Convenzione per la gestione dell'“Ecomuseo della Valvarrone” in Valvarrone (LC), tra il Comune di Valvarrone e il Comune di Sueglio

(L. 241/1990, art. 15; D.Lgs. 267/2000, art. 30)

Tra i rappresentanti legali dei Comuni di Valvarrone e Sueglio, Sigg.:

1. Dr. Stefano Simeone (C.F. SMN SFN 64C21 G596B), Commissario Prefettizio del Comune di Valvarrone che agisce in nome e per conto del Comune che rappresenta;
2. Dott.ssa Simona Monica Cantini Cantini (C.F. CNT SNM 80S63 Z605X), Sindaco pro-tempore del Comune di Sueglio che agisce in nome e per conto del Comune che rappresenta;

premessi che:

- con deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni della Valvarrone n. 27 del 2.12.2009, è stato istituito l'“Ecomuseo della Valvarrone” (di seguito, per brevità, indicato anche come “Ecomuseo”) e approvati lo Statuto e il Regolamento per il funzionamento della predetta istituzione, ai sensi della L.R. n. 13/2007;
- la Giunta della Regione Lombardia, con deliberazione n. X/354 del 4.7.2013 ha disposto il riconoscimento dell'Ecomuseo della Valvarrone;
- con deliberazioni del Consiglio dell'Unione dei Comuni della Valvarrone n. 10 del 13.6.2011 e n. 7 del 24.5.2017, è stato modificato il predetto Statuto;
- la L.R. 25/2016 ha espressamente disposto l'abrogazione della L.R. 13/2007, sulla cui base era stata impostata l'istituzione dell'Ecomuseo, rendendo di per sé opportuna e necessaria la revisione delle fonti di autonomia normativa disciplinanti lo stesso;
- per mezzo del combinato disposto delle deliberazioni del Consiglio dell'Unione dei Comuni della Valvarrone n. 19 del 28.12.2017 e n. 4 del 22.3.2018 è stato deliberato lo scioglimento con decorrenza 1° maggio 2018 dell'Unione dei Comuni della Valvarrone;
- lo scioglimento dell'Unione dei Comuni della Valvarrone postula a sua volta il riassetto dei rapporti tra i Comuni a suo tempo facentini parte, anche in relazione alla disciplina dell'Ecomuseo;

- attiene alla volontà delle Amministrazioni in epigrafe l'obiettivo di assicurare il proprio contributo alla promozione e al sostegno dell'Ecomuseo, in applicazione della "logica di rete" che sovrintende all'azione degli enti locali del contesto di riferimento e in considerazione delle ridotte capacità finanziarie dei Comuni che ne fanno parte, anche attraverso la condivisione del percorso di formazione delle fonti disciplinanti l'Ecomuseo, *in primis* Statuto e Regolamento di funzionamento; dette Amministrazioni ritengono opportuno e necessario configurare una forma di gestione associata dell'Ecomuseo, già a partire dalla definizione delle nuove fonti di autonomia normativa da applicare alla stessa;
- i Comuni di Valvarrone e Sueglio sono proprietari in regime di comunione, nelle misure rispettivamente di 2/3 e 1/3, dell'immobile destinato a sede delle attività dell'istituzione ecomuseale, sito in Valvarrone - Località Vestreno;
- con atto del Commissario Prefettizio per la provvisoria gestione del Comune di Valvarrone, assunta coi poteri del consiglio comunale, n. 27 del 7.6.2018, esecutiva, e con deliberazione del Consiglio Comunale di Sueglio n. 15 dell'8.6.018, esecutiva, è stata approvata la presente convenzione ed è stato conferito mandato ai rispettivi rappresentanti legali per la conseguente sottoscrizione;

tutto ciò premesso, tra i Comuni sopra identificati come sopra rappresentati, si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1

Finalità

1. L'ecomuseo denominato "Ecomuseo della Valvarrone", che di seguito verrà richiamato con la semplice denominazione di "Ecomuseo", trova sede legale presso gli uffici del Comune di Valvarrone e sede istituzionale provvisoria presso i locali del Centro Scolastico "Valvarrone", sito a Valvarrone (LC), in Località Vestreno, e opererà secondo i principi enunciati in premessa e meglio esplicitati nella L.R. 25/2016.

2. La presente convenzione persegue la finalità di fondare la gestione associata dell'Ecomuseo tra il Comune di Valvarrone e il Comune di Sueglio, nello spirito della L.R. 25/2016, già a partire dalla definizione dei nuovi Statuto e Regolamento di funzionamento, i quali dovranno essere approvati in esito ad appositi procedimenti di concerto tra i suddetti Enti. Nelle more della definizione delle nuove fonti di autonomia normativa sopra citate, i Comuni convenzionati riconoscono l'efficacia giuridica degli atti adottati con deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni della Valvarrone n. 27 del 2.12.2009, avente a oggetto "Istituzione Ecomuseo della Valvarrone ed approvazione relativo regolamento ai sensi della L.R. n. 13/2007" recante inoltre approvazione dello Statuto, nonché le deliberazioni del Consiglio dell'Unione dei Comuni della Valvarrone n. 10 del 13.6.2011 e n. 7 del 24.5.2017, modificative del predetto Statuto, in quanto applicabili.
3. L'Ecomuseo utilizza la denominazione esclusiva e originale nonché il marchio approvato dall'Unione dei Comuni della Valvarrone con deliberazione n. 10 del 13.6.2011.

Art. 2

Oggetto e obiettivi della Convenzione

La presente convenzione ha come obiettivo la valorizzazione, la gestione e lo sviluppo dell'Ecomuseo della Valvarrone e persegue le finalità di cui al precedente art. 1, in particolare concorre a recuperare, testimoniare e valorizzazione la memoria storica, la vita, la cultura e le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, promuovendo e attuando progetti di sviluppo locale integrati con le politiche culturali, ambientali, economiche, della ricerca e dell'innovazione, mediante:

- a) la conservazione e il restauro di ambienti di vita tradizionali;
- b) la valorizzazione di abitazioni o di altri immobili caratteristici, del patrimonio storico, artistico e popolare locale, dei paesaggi tradizionali e dei loro originali toponimi, nonché dei beni mobili e degli strumenti di lavoro;

- c) la valorizzazione delle zone produttive e dei mestieri e delle tecniche di produzione tradizionali e tipiche, nonché dei siti industriali e artigianali;
- d) la predisposizione di itinerari sul territorio tendenti a mettere in relazione i visitatori con la natura, le tradizioni e la storia locale, anche attraverso la denominazione e la segnalazione di specifici percorsi stradali tematicamente caratterizzati;
- e) il coinvolgimento attivo delle popolazioni locali, delle istituzioni culturali e scolastiche e delle associazioni locali;
- f) la promozione e il sostegno delle attività di ricerca scientifica, didattico-educative e di promozione culturale relative alle tradizioni e alla storia locale.

In particolare gli Enti convenzionati:

- a) partecipano attivamente alla programmazione, ricerca e diffusione di idee, obiettivi e iniziative al fine di consolidare, sviluppare e promuovere le attività ecomuseali definite e approvate secondo la disciplina statutaria nel rispetto della normativa di settore e della pianificazione urbanistica vigenti, nonché tenendo conto dei principi e dei manifesti internazionali degli Ecomusei, dei programmi d'azione dell'Unione Europea in campo ambientale, culturale e di sviluppo sostenibile, degli atti d'indirizzo provinciali in materia di sviluppo sostenibile e di turismo, dei piani di sviluppo rurale e delle iniziative promosse a vari livelli nel campo della formazione, della didattica e della ricerca scientifica;
- b) promuovono il confronto con realtà che si prefiggono scopi analoghi, nell'intento di rafforzare e affermare la propria identità, nel rispetto e nella conoscenza di quelle altrui, dando vita a un rapporto sinergico fra tutti i nodi della rete ecomuseale;
- c) favoriscono il coinvolgimento e la partecipazione attiva al progetto ecomuseale di tutte le componenti socioeconomiche e culturali presenti nel territorio dei comuni citati, per garantirne la rappresentatività nelle sedi istituzionali competenti, per promuovere e sostenere progetti e/o proposte di sviluppo sostenibile del territorio che corrispondano alle reali specificità ed esigenze

dell'area, per documentare e divulgare il sapere della cultura locale nel suo complesso e non settorialmente, nonché per assicurare un'equa distribuzione delle risorse derivate da uno sviluppo sostenibile dei paesi partecipanti;

- d) attuano l'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e comportamentali e della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio.

Art. 3

Impegni del Comune capofila

1. Il Comune di Valvarrone, in nome e per conto dei Comuni associati con la presente convenzione, è individuato quale Comune capofila, titolare della gestione dell'Ecomuseo.
2. In relazione a quanto stabilito dal comma 1, il Comune di Valvarrone è anche denominato in prosieguo "Comune capofila".
3. Il Comune capofila si impegna a gestire le attività dell'Ecomuseo secondo quanto stabilito dalla L.R. 25/2016 e dalle ulteriori disposizioni che fissano i criteri generali d'attuazione e in particolare:
 - a) a gestire amministrativamente le iniziative dell'Ecomuseo nelle forme e nei modi previsti dall'ordinamento;
 - b) a procedere, entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, in accordo con l'Amministrazione Comunale di Sueglio, alla definizione delle nuove fonti di autonomia normativa disciplinanti l'attività dell'Ecomuseo, *in primis* Statuto e Regolamento di funzionamento.
4. Per la gestione del servizio, il Comune capofila potrà avvalersi delle attrezzature, del personale e dei servizi messi a disposizione anche dai Comuni convenzionati previ accordi tra le Amministrazioni.

Il Comune capofila potrà inoltre:

- a) avvalersi dell'apporto delle associazioni di volontariato e/o di protezione ambientale, quali l'Associazione "Amici dell'Ecomuseo", e dei soggetti interessati dai programmi di

- inserimento o reinserimento lavorativo, previa regolamentazione dei rapporti e nel rispetto delle norme vigenti;
- b) collaborare con enti pubblici e/o privati interessati direttamente o indirettamente alle finalità dell'ecomuseo previa regolamentazione dei rapporti nel rispetto delle disposizioni recate dall'ordinamento dei Comuni.

Art. 4

Funzionamento del servizio

1. Il Comune capofila, in tempo utile per la formazione del bilancio di previsione comunale, approva il programma di gestione annuale dell'Ecomuseo e il relativo preventivo di spesa nonché sue eventuali variazioni in corso d'anno, indicando la quota addebitata al Comune di Sueglio secondo i criteri di ripartizione dettati dall'art. 5.
2. Il programma di gestione e preventivo di spesa fanno parte integrante del bilancio del Comune capofila. Gli stessi documenti vengono inviati in copia al Comune di Sueglio secondo termini e modalità da concordarsi, anche in riferimento alle quote di spesa da versarsi in acconto e a saldo. Il saldo dovrà avvenire comunque entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Art. 5

Disciplina degli aspetti finanziari

1. Nel preventivo di spesa di cui all'art. 4, il Comune di Sueglio riconosce preliminarmente al Comune capofila una voce di spesa forfettariamente determinata in € 300,00 annue a titolo di "rimborso spese di gestione " per tutti gli oneri diretti e indiretti di gestione amministrativa del servizio.
2. Le spese ulteriori occorrenti per il funzionamento dell'Ecomuseo, imputate al bilancio del Comune capofila, vengono ripartite tra i Comuni convenzionati secondo i criteri seguenti, al netto degli eventuali contributi, trasferimenti, partecipazioni finanziarie pubbliche e/o private:

Spese correnti: in ragione di $\frac{3}{4}$ a carico del Comune di Valvarrone e di $\frac{1}{4}$ a carico del Comune di Sueglio;

Spese in conto capitale: su beni in proprietà del singolo Comune o concessi/locati allo stesso: il costo è totalmente a carico del Comune proprietario, possessore o detentore del bene, al netto di eventuali contributi provenienti da altri soggetti.

3. Il Comune di Sueglio corrisponde annualmente al Comune capofila una somma pari alla quota risultante dall'applicazione dei criteri di cui al precedente comma, diretta alla copertura degli oneri di gestione del servizio, al netto degli eventuali interventi di altri soggetti partecipanti alle iniziative, in osservanza dei termini e delle modalità da stabilirsi.
4. In caso di mancato o ritardato versamento della propria quota nei termini stabiliti, il Comune capofila diffida il Comune di Sueglio ad adempiere a quanto stabilito dalla presente convenzione entro un termine di 15 giorni, scaduto inutilmente il quale è legittimato a calcolare e richiedere gli interessi moratori determinati in base alla misura dell'interesse legale in vigore al momento della diffida.

Art. 6

Durata e recesso

1. La presente convenzione:
 - ha durata decorrente dalla stipulazione da parte dei legali rappresentanti dei Comuni contraenti fino a tutto il 31.12.2022, e può essere risolta in qualunque momento per mutuo consenso dei Comuni convenzionati;
 - potrà essere rinnovata al termine di ogni quinquennio con deliberazione consiliare conforme dei Comuni convenzionati.
2. Ciascun Comune può recedere dalla presente convenzione con deliberazione consiliare da adottarsi entro il mese di giugno di ogni anno, seguita da comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata da inviarsi all'altro Comune entro lo stesso mese di giugno.
3. Gli effetti giuridici del recesso si esplicano a decorrere dall'inizio dell'anno successivo.

4. Sono fatti salvi tutti gli effetti discendenti dal recesso che trovano disciplina nell'ordinamento vigente.
5. Il Comune recedente rinuncia a qualsiasi rivalsa su eventuali beni mobili acquisiti e utilizzati per la gestione dell'Ecomuseo.
6. Eventuali modifiche ai contenuti della presente convenzione potranno essere concordate tra le parti con la stessa procedura seguita per la sua approvazione.

Art. 7

Reciproci obblighi e garanzie

1. I Comuni convenzionati:
 - si obbligano a prevedere nei rispettivi bilanci di previsione gli stanziamenti necessari allo svolgimento delle attività e delle iniziative dell'Ecomuseo;
 - si impegnano a inserire l'indicazione, la dicitura e il marchio "Ecomuseo della Valvarrone" nelle proprie pubblicazioni e comunicazioni, nella segnaletica stradale, nella cartellonistica e nei pieghevoli relativi a manifestazioni ed eventi realizzati nel territorio dell'Ecomuseo.
2. I beni mobili e immobili dei Comuni convenzionati concessi in uso all'Ecomuseo rimangono nella proprietà e/o disponibilità delle singole Amministrazioni, secondo le leggi vigenti.

Art. 8

Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soggetti convenzionati dovrà essere perseguita prioritariamente in via bonaria.
2. In caso di mancato accordo ognuno dei soggetti convenzionati nominerà un proprio rappresentante per costituire il collegio arbitrale che avrà l'incarico di dirimere definitivamente la questione.

Art. 9

Disposizioni transitorie

1. Nelle more della definizione delle nuove fonti disciplinanti l'attività dell'Ecomuseo:
 - il ruolo di Presidente del Comitato di cui all'art. 4 ss. del "Regolamento per il funzionamento dell'Ecomuseo della Valvarrone", è ricoperto dal Sindaco del Comune più popoloso o da un suo delegato;
 - il Comitato predetto è composto dal Presidente, dal Sindaco dell'altro Comune o da un suo delegato, dal Coordinatore ecomuseale e dagli altri soggetti individuati dal terzo comma dell'art. 3 del sopracitato Regolamento;
 - sono fatte salve le altre norme in quanto applicabili.

Letto, accettato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-*bis*, della L. 241/1990 e del D.Lgs. 82/2005.

Per il Comune di Valvarrone: Dr. Simeone Stefano

Per il Comune di Sueglio: Dr.ssa Cantini Cantini Simona Monica